



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 92

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Articolo 34 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 - “Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini”.**

Cari Presidenti,

facendo seguito alla comunicazione n. 68 del 23.3.2022, in considerazione dei numerosi quesiti posti dagli Ordini territoriali in merito alla fattispecie indicata in oggetto, ai fini di una corretta e uniforme applicazione della norma si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

In prima analisi **occorre segnalare che con la comunicazione «Solidarietà europea nei confronti dei rifugiati e di coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina», dell'8 marzo u.s., la Commissione UE ha assicurato il proprio sostegno al popolo ucraino, mettendo a disposizione "aiuti umanitari diretti, assistenza di emergenza da parte della protezione civile, aiuti alle frontiere e uno status giuridico chiaro che consente a coloro che fuggono dalla guerra di ricevere protezione immediata nell'UE".** A tal proposito, la decisione di esecuzione del Consiglio UE (n. 2022/382) ha introdotto lo **status giuridico della protezione temporanea, concessa inizialmente per un anno e rinnovabile automaticamente per due volte ogni sei mesi.** Il meccanismo di protezione temporanea trova la propria disciplina generale nella direttiva n. 2001/55/CE, che si occupa anche di regolare il diritto di accesso al mercato del lavoro da parte dei beneficiari di tale status giuridico. In base all'art. 12 della citata direttiva gli **Stati membri devono consentire alle persone che godono della protezione temporanea di esercitare “qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione”**, e di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro. L'obiettivo della piena integrazione tramite il riconoscimento delle qualifiche professionali, fa parte del piano di azione 2021-2027 della Commissione, su integrazione ed inclusione, ed è volto a garantire un'inclusione più rapida e più equa dei rifugiati e dei migranti nel mercato del lavoro.

**Con la raccomandazione n. 2022/554, la Commissione ha, altresì, inteso dettare agli Stati Membri alcuni criteri per favorire la piena integrazione ed inclusione nel mercato del lavoro, degli ucraini beneficiari della protezione temporanea, tenendo conto del fatto che molti degli sfollati godono di qualifiche professionali e di titoli di studio elevati.** La raccomandazione opera

---

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it) – C.F. 02340010582



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

una distinzione tra professioni regolamentate e non. Per le professioni non regolamentate non esistono ostacoli all'assunzione di persone dotate di una determinata qualifica nel paese di provenienza. **Laddove invece uno Stato membro abbia deciso di regolamentare una determinata professione (è il caso ad esempio delle professioni sanitarie, didattiche, giuridiche, sociali o artigiane) la regola generale è che “il riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini di paesi terzi” avvenga “a livello nazionale, in applicazione del diritto e delle procedure dello Stato membro ospitante, a meno che non si applichino accordi internazionali”.** In questi casi, la Commissione invita gli Stati membri ad emettere rapide decisioni sul riconoscimento delle professioni e a decidere entro un mese sull'opportunità di chiedere misure compensative, nei casi in cui vi fossero differenze significative tra le competenze acquisite nel Paese di origine rispetto alla formazione richiesta dallo stato ospitante. Dalle linee guida contenute nella raccomandazione si evince l'invito a ridurre al minimo le formalità per ottenere l'equiparazione della qualifica, consentendo ai richiedenti di darne dimostrazione anche mediante la produzione di documenti non originali, e rinunciando alle traduzioni certificate. Eventuali lacune sulle attestazioni delle qualifiche saranno compensate direttamente dalla Commissione, che mediante contatto con le autorità ucraine potrà riceverne conferma.

Ciò detto, è opportuno individuare il quadro normativo di riferimento nel **decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.** In particolare, l'articolo 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini) prevede che **“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo”.**



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**In altri termini il succitato articolo 34 introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022 al 4 marzo 2023 e in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, al fine di agevolare l'ingresso in Italia dei predetti cittadini in fuga dalla guerra e consentirne il reclutamento temporaneo da parte delle strutture sanitarie interessate.**

**In conclusione, alla luce del suesposto quadro normativo e in riferimento alla fattispecie in esame secondo questa Federazione è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (DPCM del 28 marzo 2022) che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. In particolare, non essendo prevista in Ucraina l'iscrizione all'albo professionale, al fine di poter comunque verificare da parte delle strutture sanitarie interessate l'effettiva qualifica professionale in possesso del professionista, si prevede che gli interessati debbano essere muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati (art. 34 DL 21 marzo 2022, n. 21). Si tratta di uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, in caso di documentazione mancante o insufficiente, consentendo l'ammissione a ulteriori studi nei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico. Inoltre, la disposizione in esame prevede che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che le stesse successivamente forniscano ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della succitata normativa, ciò anche al fine di consentirne una rilevazione.**

**Pertanto, tutti gli adempimenti di carattere procedurale concernenti il campo di applicazione della suddetta norma devono considerarsi posti in capo al datore di lavoro e, dunque, senza alcun onere per gli Ordini, i quali dovranno detenere solo l'elenco (all.n.1) dei suddetti lavoratori e dei datori di lavoro, dei quali dovranno essere comunicati agli Ordini i relativi dati di contatto; tutto ciò salvo ulteriori modifiche poste in essere durante l'iter parlamentare di conversione del decreto-legge indicato in oggetto.**

Cordiali saluti

**IL PRESIDENTE**

**Filippo Anelli**

MF/CDL all.n.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

**FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**